

Codice DB2007

D.D. 16 dicembre 2010, n. 1066

**Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Colletterto Castelnuovo (TO), ai sensi della D.G.R. n. 32-212 del 7 giugno 2005.**

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 32-212 del 7 giugno 2005, ha stabilito di procedere all'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni dislocati in località rurali o montane, disagiate e mal collegate ai centri vicini a causa della difficile viabilità piuttosto che della carenza di mezzi pubblici di trasporto, con popolazione residente esigua e comunque inferiore a 1000 abitanti, in deroga all'art. 6 della L. 362/91, sulla base di specifiche istanze avanzate dai comuni interessati.

Il Sindaco del Comune di Colletterto Castelnuovo (TO) ha presentato istanza, ai sensi della citata Deliberazione, volta all'istituzione di un dispensario farmaceutico nel proprio territorio, corredata da motivata documentazione.

Esaminata detta domanda, si prende atto che la stessa risponde ai requisiti previsti dalla deliberazione sopra citata.

Infatti il Comune di Colletterto Castelnuovo (TO) è dislocato in località montana, la popolazione ivi residente risulta pari a n. 362 abitanti in maggioranza composta da persone anziane, e la farmacia più vicina si trova a una distanza di circa 5 Km.

Sono stati acquisiti, in proposito, i pareri favorevoli dell'ASL TO4, delle OO.SS. di categoria e dell'Ordine dei Farmacisti territorialmente competenti.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'istituzione del dispensario farmaceutico nel Comune di Colletterto Castelnuovo (TO), ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 32-212 del 07.06.05, al fine di assicurare, comunque, un minimo di assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente, in maggior parte anziana, in considerazione, soprattutto, della difficoltà a raggiungere le farmacie viciniori per scarsità di mezzi pubblici di trasporto.

Si demanda, pertanto, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4, territorialmente competente, l'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL DIRIGENTE**

Vista la L. 221/68;

vista la L. 362/91;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001;

vista la L.R. n. 23/08;

vista la L.R. n. 21/91;

vista la D.G.R. n. 32-212 del 07.06.05;

*determina*

- di istituire un dispensario farmaceutico, ai sensi della D.G.R. 32-212 del 07.06.2005, nel Comune di Colleretto Castelnuovo (TO), al fine di assicurare un minimo di assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente, come in premessa specificato;
- di demandare al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale TO4 territorialmente competente, l’adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo, ai sensi della L.R. 21/91;
- di stabilire che l’orario di apertura del dispensario deve essere fissato nel rispetto di quanto indicato dall’art. 12 della legge regionale 21/91 e, comunque, sino a un massimo di quattro ore giornaliere.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Cristiana Pellegri